



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE FALCO e GIANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2022 ^(*)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell’epidemia da COVID-19, la gestione dell’emergenza pandemica, nonché sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del *virus* e le conseguenze derivanti al Servizio sanitario nazionale

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle questioni legate all'epidemia di COVID-19, alla gestione dell'emergenza e alle misure che furono adottate (o meno) volte a prevenire e a contrastare la diffusione del virus, analizzando anche le ricadute che si sono avute sul Sistema sanitario nazionale, è necessaria perché l'azione della magistratura è volta solo a individuare eventuali responsabilità individuali di tipo penale, civile, o amministrativo. Vi sono invece altre responsabilità che hanno natura politica e ricadute sociali, e umane, di notevole momento, che non possono essere ignorate.

In particolare, la gestione della risposta alla pandemia è stata caratterizzata da un'azione balbettante, oscillante tra la tutela del bene della vita (e della integrità fisica) e la tutela incomparabilmente inferiore delle esigenze della produzione e dell'economia, attraverso un'azione definita dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri volta non già alla massima efficacia, ma ispirata a un criterio di « adeguatezza e proporzionalità », mentre i decisori politici nazionali e regionali si sono sempre fatti scudo degli esperti e dei tecnici, e in particolare del Comitato tecnico-scientifico (CTS), cercando di evitare le responsabilità che comporta il rispettivo ruolo di Governo.

La gestione della pandemia ha subito reso evidenti le criticità e i danni che sono stati prodotti alla efficacia e anche alla efficienza della struttura operativa e amministrativa dello Stato dalla confusionaria riforma del titolo V della Costituzione, la quale, peraltro ha avuto l'effetto indesiderabile di diluire, la responsabilità tra Governo centrale e regioni,

anche per quel che riguarda la gestione operativa di un'emergenza pandemica. Affinché la gestione di qualsiasi emergenza sia efficace, è necessario che l'assetto delle responsabilità sia preventivamente ben delineato, chiaro e preciso e che la catena di comando sia preventivamente individuata, come faceva e fa il vecchio piano pandemico non aggiornato, ma soprattutto non attuato.

La chiara identificazione delle responsabilità, del « chi fa cosa », consente di evitare che in un momento così drammatico si vada in ordine sparso, in una cacofonia di voci disastrosa, e con palleggi di responsabilità inaccettabili.

Inoltre, è davvero grave la mancanza di una legislazione sanitaria nazionale per le emergenze epidemiche e pandemiche, che da anni è prevista, invece, dal Regolamento sanitario internazionale. Tale gravità assume particolare concretezza alla luce della previsione fatta dagli organi internazionali competenti secondo cui si verificheranno altre pandemie alle quali dovremo fare fronte.

E ancora, affinché l'azione politica e amministrativa possa essere davvero responsabile, occorre che in concreto sussista quel pilastro, fondamentale per la democrazia, che è la trasparenza. Al contrario, la totale proterva mancanza di trasparenza si afferma in modo esemplare, paradigmatico, come un vero e proprio sistema, a danno di ciascuno di noi.

Il Governo nazionale afferma di aver adottato ogni propria decisione sulla scorta del parere del CTS, eppure fu deciso di non chiudere la val Seriana, sebbene i tecnici ne avessero consigliato l'immediata chiusura.

Circa la trasparenza, dobbiamo tenere presente che il TAR del Lazio, Sezione I-ter,

con sentenza n. 6583 del 3 giugno 2021, aveva dato ragione all’Agenzia di stampa AGI che si era rivolta al giudice amministrativo contro la decisione del Governo di negare l’accesso agli atti necessari per conoscere le ragioni della mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Il TAR aveva dichiarato l’inesistenza di « ragioni di sicurezza o militari » le uniche che avrebbero potuto legittimare quel rifiuto, tenendo tra l’altro conto che la richiesta di AGI risaliva al settembre 2020, quindi quando erano oramai trascorsi molti mesi dai fatti e le esigenze opposte comunque non avevano più alcuna attualità. Ciononostante, nel dicembre del 2021 il Consiglio di Stato, invece, ha stabilito che tutti i documenti relativi alla decisione di non dichiarare zona rossa, compresi quelli intercorsi tra Ministero e regioni, ancora oggi non debbano essere resi pubblici, in quanto vi sarebbe un oscuro e inspiegabile legame tra la decisione stessa e l’operazione « strade sicure », volta al contrasto al terrorismo. C’è da rabbrivire per questa logica!

Non solo non vi dovrebbero essere zone d’ombra o silenzi complici, ma al di là delle responsabilità giuridiche, si dovrebbe poter far luce sulle altre responsabilità che hanno natura diversa, essenzialmente politica, come si diceva, ma cercando di fare luce anche su quelle cause e circostanze che chiameremmo « di sistema ». Pertanto, solo una Commissione parlamentare di inchiesta, anche quale strumento di controllo sul potere esecutivo, è in grado di indagare tali responsabilità, per tale via integrando il lavoro della magistratura.

Le istituzioni rappresentative devono, infatti, rispondere con chiarezza ad esigenze e domande che hanno a che vedere con l’essenza stessa di uno Stato democratico. Sotto altro profilo, oltre a nascondersi dietro ai tecnici, i decisori politici nazionali e regio-

nali hanno sovente parlato di: « giorni dell’impreparazione », sostenendo che la novità dell’agente patogeno di per sé escludeva l’esistenza di buone pratiche o adeguate linee guida di riferimento da poter utilizzare come criterio operativo di azione. Gli stessi sostenevano anche che non esistesse il cosiddetto « libretto d’istruzioni ».

Pertanto, occorre che la Commissione indaghi se il decisore politico, invece avesse quegli strumenti, ad esempio nel piano pandemico e nel Regolamento sanitario internazionale, per ottenere gli elementi di conoscenza e valutazione e potesse quindi determinare le proprie scelte operative a ragion veduta e in modo più efficace, ovvero se vi sia stata, una fuga dissimulata per evitare le responsabilità dei vari ruoli, ivi comprese quelle della pubblica amministrazione nazionale e regionale e dei rispettivi vertici.

Il rapporto tra la classe politica e il corpo elettorale è probabilmente giunto ad un punto critico, di non ritorno. L’autorevolezza, è stata perduta per tanti motivi, ma certo la fuga dalle responsabilità ha contraddistinto troppi momenti della vita del nostro Paese. Ed è anche questo lo scopo ultimo della Commissione che il disegno di legge si propone di istituire, e per questo stesso motivo, coerentemente, le relazioni della Commissione non potranno contenere alcun *omissis* e la documentazione acquisita dovrà essere libera, salvo le eventuali e temporanee esigenze funzionali relative alla tutela delle attività d’indagine, ma sempre su richiesta dell’autorità giudiziaria.

L’istituzione tramite legge della Commissione potrà consentire al prossimo Parlamento di fare salvi gli atti e le attività poste in essere e ripartire dalle risultanze che si raggiungeranno nei mesi di lavoro che ancora la legislatura ha davanti e che possono essere proficuamente utilizzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la gestione dell'emergenza pandemica, nonché sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del *virus* e le conseguenze sul Servizio sanitario nazionale, di seguito denominata « Commissione ».

2. Lo scopo della Commissione è di accertare la verità, le cause e le responsabilità legate alla gestione dell'emergenza di cui al comma 1, nonché di evitare in futuro ogni impreparazione in eventuali situazioni analoghe.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere ogni indagine occorrente per valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale o locale, al fine di contrastare, prevenire ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19;

b) indagare sulle cause e sulle responsabilità delle scelte operative e strategiche volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, in particolare per quel che riguarda il mancato utilizzo del Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale del 2006;

c) indagare sull'eventuale insorgenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi; sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, nonché sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo elementi utili per fare chiarezza sui rapporti tra politica e sanità, pubblica e privata;

d) valutare l'efficacia e i risultati delle attività dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Comitato tecnico-scientifico (CTS,) istituito dall'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto ai decisori politici a ogni livello;

e) valutare la tempestività, la correttezza e l'efficacia delle indicazioni fornite al nostro Paese da organizzazioni e organismi internazionali e, in particolare, dall'Organizzazione mondiale della sanità e il relativo impatto sul Servizio sanitario nazionale, nonché l'efficacia e la trasparenza della comunicazione istituzionale svolta dal Governo nell'illustrazione delle misure adottate per contrastare la pandemia;

f) verificare eventuali inadempienze o ritardi, nonché comportamenti illeciti o illegittimi da parte delle pubbliche amministrazioni, centrali o locali, e dei soggetti pubblici o privati operanti nei settori scientifico, sanitario, produttivo e commerciale, o comunque aventi funzioni di controllo, accertando in particolare il livello di attenzione e la capacità di intervento nelle attività di prevenzione, di cura e di assistenza;

g) verificare i contratti di appalto e di concessione e le operazioni di acquisto per la realizzazione di strutture sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

h) svolgere opportune indagini relative alla negoziazione delle dosi di vaccino spettanti al nostro Paese, nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestività della vaccinazione delle categorie di cittadini più fragili e più a rischio;

i) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche disposte e poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alle cure domiciliari e alle cure approntate nei confronti delle categorie di cittadini più fragili;

l) verificare il corretto funzionamento delle tecnologie e degli strumenti impiegati per la prenotazione dei tamponi e dei vaccini da parte delle strutture sanitarie e delle regioni;

m) valutare in chiave comparativa l'approccio degli Stati esteri nei confronti della pandemia da COVID-19, analizzando le buone prassi e le normative, con particolare riferimento ai Paesi europei;

n) accertare le eventuali incongruità e le carenze della normativa vigente, al fine di garantire la tempestività e la qualità degli interventi relativi all'epidemia da COVID-19 e alle altre eventuali future epidemie e pandemie;

o) verificare lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie nel territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, lo *standard* delle condizioni di accesso, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza, nonché la gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva;

p) valutare lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della ga-

ranza della continuità assistenziale, nonché ai fini dell'eliminazione o della riduzione dei ricoveri impropri;

q) valutare l'efficacia della sospensione dell'insegnamento, nonché l'adeguatezza degli approvvigionamenti effettivamente giunti alle scuole, in particolare per ciò che riguarda i dispositivi di didattica a distanza e i relativi *software*, gli strumenti igienico-sanitari di prevenzione della diffusione del *virus*, nonché l'idoneità dei banchi e delle sedie a rotelle per garantire il distanziamento sociale;

r) verificare la qualificazione dell'assistenza ospedaliera anche in direzione dell'alta specialità;

s) accertare le cause della mancata realizzazione di una campagna di *screening* completa della popolazione, di tamponi rapidi gratuiti per tutti i cittadini in conformità agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in tal senso;

t) valutare l'applicazione del sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

u) monitorare l'attività di formazione continua in medicina, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di verificare la sussistenza di livelli di efficienza e di uniformità applicativa nell'ambito regionale e nazionale del sistema della formazione continua dei professionisti sanitari;

v) indagare il funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze;

z) approfondire i meccanismi e i criteri adottati in relazione alla classificazione dei farmaci, cosiddetti « *off-label* », prescritti ai pazienti affetti da COVID-19 al di fuori delle condizioni autorizzate;

aa) accertare la corretta corrispondenza dei criteri utilizzati per scegliere le categorie di cittadini indicate come prioritarie nella somministrazione delle dosi vaccinali, con il rispetto di tale ordine da parte delle regioni e delle strutture di somministrazione;

bb) misurare la qualità e l'efficacia dei trattamenti sanitari e la valutazione dei relativi esiti, anche con riferimento alle differenze in base alla regione, all'azienda sanitaria locale, all'ospedale o al servizio di appartenenza, nonché al livello socio-economico dei cittadini;

cc) valutare l'efficacia del coordinamento tra le principali istituzioni impegnate nel contrasto all'epidemia: quali il Governo, le regioni, il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio di ministri, il Comitato tecnico-scientifico (CTS) e l'Istituto superiore di sanità (ISS);

dd) individuare soluzioni per il controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private e ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale;

ee) verificare l'eventuale presenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'epidemia da COVID-19, a livello nazionale, regionale o locale;

ff) verificare l'impiego dei finanziamenti disponibili, lo stato dei controlli sulle opere di edilizia sanitaria incompiute e l'attivazione di interventi di finanziamento di progetti, acquisendo elementi sullo stato di conservazione e sugli *standard* tecnologici delle strutture ospedaliere presenti nel territorio nazionale, al fine di verificarne i livelli di sicurezza, affidabilità ed efficienza, formulando proposte in ordine alle modalità con cui procedere, laddove necessario, alla riqualificazione delle strutture esistenti se-

condo un modello di progettazione, realizzazione e gestione che ne renda omogenea la diffusione sul territorio nazionale;

gg) verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da Paesi esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, inclusi ventilatori polmonari, reagenti e *kit* diagnostici, nonché per la realizzazione di ospedali dedicati alla cura del COVID-19;

hh) verificare l'esistenza di eventuali attività illecite nell'ambito della produzione e del confezionamento di prodotti medicali e dispositivi sanitari, di attività speculative per quanto concerne i prezzi, di pratiche commerciali sleali e di episodi di agiotaggio o di *insider trading*;

ii) acquisire, altresì, elementi conoscitivi in merito a:

1) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il reale funzionamento, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, dei distretti socio-sanitari, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi *post acute*;

2) lo stato di attivazione delle agenzie sanitarie regionali;

3) l'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a livello regionale;

4) l'efficienza delle modalità di erogazione dei medicinali da parte dei servizi sanitari regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

5) lo sviluppo e l'incremento dei servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

6) la promozione e il supporto all'individuazione e allo sviluppo di terapie innovative da applicare in caso di infezione da COVID-19;

7) la produzione e la distribuzione sul territorio nazionale delle dosi di vaccino concordate con le imprese secondo i contratti stipulati con le medesime, nonché gli episodi inerenti alle attività di intermediari, o sedicenti tali, per l'approvvigionamento di vaccini da parte delle pubbliche amministrazioni;

ll) svolgere tutte le necessarie indagini per identificare motivazioni e responsabilità della mancata istituzione della « zona rossa » per le zone di Alzano e Nembro in Val Seriana;

mm) svolgere indagini su quanto accaduto nell'area bergamasca anche con riferimento alle disposizioni adottate dagli organi centrali riguardanti il territorio della regione Lombardia.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

3. Nella relazione finale, così come nelle relazioni annuali è esclusa la possibilità di qualunque forma di apposizione di segreto, eccezion fatta solo per quel che riguardi le esigenze relative alle indagini e su specifica richiesta dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da trenta senatori e da trenta deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su indicazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari, in proporzione al

numero dei componenti dei gruppi stessi, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza, se nei loro confronti sussiste una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste dal citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.

3. L'ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da quattro segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei quattro segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329

del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati

al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Eventuali sedute segrete possono essere disposte solo con il voto della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di

300.000 euro per il 2023, e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00